

### **QUESITO n. 1 del 09/05/2019**

Sono pervenuti a questo Ente Aggiudicatore i quesiti testualmente riportati:

“a) avendo presentato in fase di prequalifica una domanda di partecipazione in costituendo RTI, in cui una mandante, ora è consorziata dello stesso, si chiede conferma che la stessa mandante, in fase di offerta possa presentare offerta quale consorziata esecutrice designata dal consorzio stabile, nel rispetto di quanto previsto all’art.48 comma 7 bis e comma 19 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

b) si chiede inoltre conferma che vi sia la possibilità di modificare la compagine di gara presentata in sede di Prequalifica, inserendo e/o sostituendo una o più Mandanti (già qualificate o non qualificate, quali Mandanti o Mandatarie in fase di Prequalifica), esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture da eseguire, fermo restando che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione.”

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<<In linea generale si evidenzia che le modifiche soggettive dei raggruppamenti temporanei e degli operatori economici di cui all’art. 45, lett. b), c) ed e) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sono consentite in fase di gara esclusivamente nei limiti di cui all’art. 48, comma 19-ter, del medesimo D.Lgs. 50, purché dette modifiche non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Si fa rilevare, ad ogni modo, che in caso di consorzio, le imprese designate da quest’ultimo per l’esecuzione dei lavori non sono tenute alla firma dell’offerta >>.